

---

Linea di prodotti Wincare

# Assicurazione d'indennità giornaliera d'ospedalizzazione

Assicurazione complementare per le indennità giornaliere durante una degenza in ospedale per malattie acute

---

## Condizioni Complementari (CC)

Edizione gennaio 2017 (versione 2017)

Ente assicurativo: Sanitas Assicurazioni private SA

**sanitas**

## Informazioni generali

### 1 Oggetto dell'assicurazione

---

L'assicurazione garantisce il versamento di un'indennità giornaliera in caso di degenza in un ospedale per casi acuti in seguito a malattia o infortunio. L'indennità pattuita è indicata nella polizza.

### 2 Disposizioni applicabili

---

Per tutte le questioni non specificamente regolamentate nelle presenti Condizioni Complementari (CC) fanno stato le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) della linea di prodotti Wincare per le assicurazioni complementari secondo LCA.

## Definizioni

### Ospedali per casi acuti

---

- 1 Quali ospedali per casi acuti si intendono gli istituti di cura o i relativi reparti, diretti e sorvegliati da medici, nei quali vengono curate in modo stazionario le malattie o i postumi di infortunio acuti oppure praticata la riabilitazione. Gli ospedali per malattie acute devono garantire un'assistenza medica sufficiente, disporre di personale specializzato e dell'infrastruttura medica idonea, assicurare un'adeguata fornitura di farmaci. Si considerano ospedali per casi acuti anche le cliniche psichiatriche, di ostetricia e di riabilitazione.
- 2 Non sono considerati ospedali per casi acuti: le case di cura, le case per anziani, le case di cura per malati cronici o per pazienti terminali e altri istituti non previsti per la cura di malattie acute.

## Prestazioni

### 4 Diritto a prestazioni

---

L'indennità giornaliera assicurata viene corrisposta soltanto finché sussiste la necessità della degenza in un ospedale per casi acuti, in considerazione della diagnosi e dell'insieme delle cure mediche.

### 5 Durata delle prestazioni

---

- 1 L'indennità giornaliera assicurata viene versata al massimo per 730 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.
- 2 In caso di ricovero in una clinica psichiatrica, l'indennità giornaliera assicurata viene versata finché il soggiorno è ritenuto necessario dal punto di vista medico e il quadro clinico del paziente non è da considerare cronico, al massimo però per 90 giorni nel corso di un anno civile.
- 3 La persona assicurata non può impedire il raggiungimento della durata massima delle prestazioni convenuta rinunciando alle stesse.

### 6 Estensione delle prestazioni in caso di soggiorno di cura

---

Per i soggiorni di cura, prescritti dal medico ed effettuati in modo stazionario, viene corrisposto il 50% dell'indennità giornaliera assicurata, al massimo però CHF 30.- al giorno, per 21 giorni per anno civile.

### 7 Prestazioni all'estero

---

In caso di degenza, clinicamente necessaria, in un ospedale per malattie acute all'estero, l'indennità giornaliera assicurata viene corrisposta come previsto dal punto 5.